



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Brindisi*

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Approvato con delibera del Consiglio del 26/07/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	2
ART. 2 – Funzioni delle Commissioni.....	2
ART. 3 – Composizione delle Commissioni	3
ART. 4 - Durata.....	4
TITOLO II – COMPITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	4
ART. 5 – Compiti del Presidente della Commissione.....	4
ART. 6 – Compiti del Segretario della Commissione	4
ART. 7 – Compiti del Consigliere Delegato.....	5
ART. 8 – Obblighi di riservatezza.....	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	5
ART. 9 – Entrata in vigore.....	5

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1.** Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi (di seguito "Ordine").
- 1.2.** L'Ordine, al fine di ottenere un maggiore coordinamento tra le attività delle Commissioni, anche in termini di eventi formativi, ha istituito il Coordinamento Commissioni e Formazione, preponendo ad esso un Responsabile (di seguito "Coordinatore")

ART. 2 – Funzioni delle Commissioni

- 2.1** Le Commissioni sono istituite dall'Ordine che ne stabilisce numero e materia di competenza;
- 2.2** alle Commissioni viene affidato il compito di:
- cooperare con il Consiglio stesso nella promozione e sviluppo delle proprie linee programmatiche;
 - svolgere attività di supporto tecnico ed operativo per effettuare studi ed indagini in specifici settori;
 - affrontare e approfondire le diverse tematiche correlate all'esercizio professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di supporto nell'attività professionale;
- 2.3** le Commissioni, previo parere del Coordinatore, potranno realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte; l'Ordine ne delibererà l'eventuale stampa, comunicazione a terzi e divulgazione, detenendo, tuttavia, l'esclusiva proprietà degli scritti e li potrà utilizzare in maniera autonoma nell'interesse della categoria professionale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli autori;
- 2.4** gli elaborati, i pareri, le trattazioni e le opere comunque denominate, prodotte dalle Commissioni, avendo valore consultivo non vincolante, né per gli iscritti, né per qualsivoglia terzo, non impegnano l'Ordine, che conseguentemente non è responsabile in ogni caso del loro contenuto;
- 2.5** le Commissioni, attraverso il loro Consigliere Delegato, potranno proporre all'Ordine eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza che potranno essere inseriti, in accordo tra le parti, in un programma formativo con la pianificazione di altri eventi;
- 2.6** le Commissioni, per una migliore organizzazione dei lavori, dovranno rendere, tramite i propri rappresentanti, un'adeguata e costante informativa sullo stato dei lavori delle proprie attività al Consigliere Delegato e al Coordinatore;

- 2.7** tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni sono a carico dell'Ordine al quale spetta la valutazione e preventiva approvazione;
- 2.8** il Coordinatore avrà il compito di raccordare, in maniera organica e sinergica, i lavori delle stesse;
- 2.9** le Commissioni ed i loro rappresentanti non hanno rilevanza esterna autonoma;
- 2.10** i componenti delle Commissioni non possono fare riferimento al proprio ruolo in pubblicazioni e partecipazione a convegni e qualsiasi altra iniziativa esterna senza preventiva autorizzazione dell'Ordine.

ART. 3 – Composizione delle Commissioni

- 3.1** I componenti delle Commissioni sono nominati dall'Ordine, che delibererà sulla base di competenze specifiche e spirito di servizio dell'iscritto che si è candidato. La nomina a componente viene comunicata dall'Ordine all'interessato. Ciascun iscritto non potrà far parte normalmente a più di tre commissioni, salva diversa delibera del Consiglio dell'Ordine;
- 3.2** l'Ordine nomina un Consigliere quale delegato della Commissione e designa il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario delle Commissioni. Il conferimento di tali ruoli sarà attribuito tenuto conto delle competenze professionali specifiche di ciascun iscritto e dell'attività da questi svolta nell'interesse della categoria professionale. La nomina viene comunicata per iscritto dall'Ordine all'interessato;
- 3.3** la carica di Presidente di Commissione, di Vicepresidente e di Segretario può essere ricoperta per una sola Commissione;
- 3.4** possono far parte delle Commissioni anche componenti esterni non iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi senza, tuttavia, diritto di voto;
- 3.5** ciascun componente della Commissione dovrà attenersi ai principi dell'etica e della deontologia professionale;
- 3.6** possono far parte delle Commissioni soltanto gli iscritti in regola con il versamento della quota di iscrizione all'Albo, con i Crediti Formativi Professionali e che non abbiano provvedimenti disciplinari, in corso, di sospensione dall'Albo;
- 3.7** i componenti delle Commissioni sono volontari e non percepiscono nessun compenso economico, rimborso spese o gettone di presenza da parte dell'Ordine;
- 3.8** l'assenza ingiustificata per più di tre riunioni della Commissione ed eventuali comportamenti non collaborativi o che generino impedimenti alla efficace gestione dei lavori potranno essere motivo di esclusione dalla Commissione da parte dell'Ordine, previo ascolto del Consigliere Delegato.

ART. 4 - Durata

- 4.1** Le Commissioni e i relativi rappresentanti e componenti restano in carica solo sino a quando l'Ordine non provveda diversamente in merito, revocando, sostituendo, integrando, modificando dette strutture e incaricati. In ogni caso la carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario ha durata annuale;
- 4.2** è facoltà dei singoli componenti delle Commissioni presentare all'Ordine comunicazione scritta per segnalare la volontà di non farne più parte. L'Ordine ne prende atto e provvede alla relativa cancellazione, comunicandola per iscritto al componente dimissionario;
- 4.3** Presidente, Vicepresidente e Segretario, possono presentare all'Ordine una comunicazione scritta per rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico. L'Ordine ne prende atto e provvede alla relativa cancellazione, comunicandola per iscritto al componente dimissionario. L'Ordine provvede altresì alla sostituzione dei dimissionari che, in ogni caso, permangono in carica sino alla nomina dei nuovi incaricati.

TITOLO II – COMPITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

ART. 5 – Compiti del Presidente della Commissione

- 5.1** Il Presidente è il responsabile dei lavori della Commissione e, pertanto, potrà:
- formulare assieme al Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tener conto delle direttive dell'Ordine;
 - redigere un calendario annuale delle riunioni e provvedere alla convocazione della Commissione attraverso la segreteria dell'Ordine, fissando l'ordine del giorno;
 - presiedere le riunioni, dirigere le discussioni, porre ai voti eventuali decisioni;
 - sottoscrivere, al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
 - proporre al Consigliere Delegato ed al Coordinatore l'acquisizione di pareri di soggetti esperti esterni e/o la realizzazione di particolari studi e ricerche ed, altresì, eventi formativi;

Nel caso in cui il Presidente della Commissione non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni, queste saranno compiute dal Vicepresidente di Commissione;

- 5.2** Il Presidente predispone, annualmente, la redazione della relazione dei lavori della Commissione.

ART. 6 – Compiti del Segretario della Commissione

Nell'esercizio della propria carica il Segretario dovrà:

- convocare la Commissione utilizzando gli strumenti telematici posti a disposizione dell'Ordine, fissandone l'ordine del giorno e mettendo in copia l'Ordine;
- redigere e sottoscrivere dei verbali delle riunioni da trasmettere periodicamente all'Ordine;
- registrare le presenze ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- raccogliere le firme sui fogli presenza che saranno consegnati alla segreteria dell'Ordine e inviati in un tempo utile all'ufficio crediti per l'assegnazione dei crediti FPC relativi all'anno di riferimento;
- assolvere ai compiti assegnati dal Presidente della Commissione e dal Consigliere Delegato.

ART. 7 – Compiti del Consigliere Delegato

7.1 il Consigliere Delegato comunica all'Ordine le attività della Commissione, informa in merito a provvedimenti da adottare per il loro miglior funzionamento, nonché per la loro composizione e struttura;

7.2 al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento delle finalità della Commissione; pertanto, egli potrà:

- operare in base alle direttive del programma e delle attività stabilite dal dall'Ordine, accordandosi e confrontandosi con il Coordinatore;
- dialogare con il Presidente della Commissione indirizzando i lavori riferiti alla programmazione delle tematiche e delle iniziative;
- richiedere all'Ordine l'organizzazione di eventi straordinari, informando il Presidente della Commissione;
- presenziare ai lavori della Commissione.

ART. 8 – Obblighi di riservatezza

I componenti delle Commissioni sono tenuti a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori e alle attività programmate. Inoltre, nel caso dovessero riscontrare eventuali conflitti d'interesse, si impegnano, ad informare tempestivamente l'Ordine.

Tali obblighi si estendono e dovranno essere, pertanto, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni e dei gruppi di studio e di lavoro pur non facendone parte.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione formale da

parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno essere apportate dall'Ordine su propria iniziativa o a seguito di proposte motivate da parte degli iscritti.

Tutto quanto non previsto nel presente regolamento, compreso eventuali casi eccezionali, sarà valutato dal dall'Ordine che si esprimerà tramite delibera.